



UNIONE EUROPEA
Fondo Sociale Europeo



REGIONE BASILICATA



REPUBBLICA ITALIANA

REGOLAMENTO INTERNO DEL COMITATO DI SORVEGLIANZA

PROGRAMMA OPERATIVO FSE 2007-2013

Ob. Convergenza della Regione Basilicata



Il Comitato di Sorveglianza del Programma Operativo (in seguito denominato anche "Comitato") PO FSE 2007/2013 della Regione Basilicata

VISTO il Regolamento (CE) n.1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione che abroga il Regolamento (CE) n. 1260/1999, e in particolare l'articolo 63, paragrafo 2;

VISTO il Quadro Strategico Nazionale Italia (QSN) 2007-2013, confermato con decisione della Commissione C(2007)3329 del 13 luglio 2007 e, in particolare, le disposizioni relative ai Comitati di Sorveglianza;

VISTO il Programma Operativo FSE 2007-2013, approvato con decisione della Commissione C(2007)6724 del 18 Dicembre 2007;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n.223 del 26.02.2008 che istituisce il Comitato di Sorveglianza del Programma Operativo (PO) FSE Basilicata 2007/2013;

ADOTTA IL PROPRIO REGOLAMENTO INTERNO

ART. 1 COMPOSIZIONE

In conformità alle disposizioni comunitarie ed in particolare all'art.63 del regolamento (CE)1083 del Consiglio dell'11 luglio 2006, sulla base di quanto previsto dal QSN, confermato con decisione della Commissione C(2007)3329 del 13 luglio 2007, dal Programma Operativo FSE 2007-2013, approvato con decisione della Commissione C(2007)6724 del 18 Dicembre 2007, il Comitato di Sorveglianza del PO FSE 2007/2013 - di seguito denominato anche Comitato - istituito con Deliberazione della Giunta Regionale n.223 del 26.02.2008, è composto in conformità alla deliberazione medesima.

Il Comitato è presieduto dal Presidente della Giunta Regionale e dall'Assessore alla Formazione, Lavoro, Cultura e Sport.

Sono membri del Comitato, in conformità con quanto previsto nel provvedimento istitutivo dello stesso:

- l'Autorità di Gestione del Programma Operativo FSE 2007-2013 della Regione Basilicata;
- il Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per le Politiche di sviluppo e coesione - Servizio per le Politiche dei Fondi Strutturali Comunitari, in qualità di



Amministrazione nazionale responsabile del coordinamento generale delle politiche dei Fondi Strutturali;

- il Ministero dell'Economia e delle finanze - Ispettorato Generale per i rapporti con l'Unione Europea (IGRUE), in qualità di Amministrazione nazionale responsabile del Fondo di rotazione di cui alla legge 183/87;
- il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale – Direzione Generale per le Politiche per l'Orientamento e la Formazione, in qualità Amministrazione nazionale capofila del fondo FSE;
- il Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ed il Dipartimento per i Diritti e le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, quale Amministrazione responsabile delle politiche trasversali, nonchè le rispettive Autorità competenti in ambito territoriale;
- l' Autorità di Gestione dei Programmi Operativi Nazionali ed Interregionali;
- i dirigenti degli Uffici del Dipartimento coinvolti nell'attuazione del Programma;
- le Amministrazioni Provinciali di Potenza e Matera, titolari di linee di intervento all'interno del Programma Operativo;
- i rappresentanti del partenariato economico e sociale e del terzo settore;
- le componenti del partenariato istituzionale e le autonomie funzionali.

Partecipano ai lavori del Comitato:

- l'Autorità di Gestione del Programma Operativo FESR 2007–2013 della Regione Basilicata, a titolo consultivo;
- l'Autorità di Gestione del Programma di Sviluppo Rurale FEASR 2007–2013 della Regione Basilicata, a titolo consultivo;
- un rappresentante della Commissione Europea, a titolo consultivo;
- il referente dell'iniziativa "Regions for economic change", come osservatore.

Ciascuno dei membri può essere sostituito, in caso di impedimento, da un membro supplente appositamente designato dall'Amministrazione, dall'Ente o dall'Organismo rappresentato.

La composizione del Comitato può essere modificata su proposta del Comitato medesimo.

I componenti del Comitato, qualora si trovino in conflitto di interessi in quanto potenziali attuatori di progetti cofinanziati dal FSE, dovranno astenersi obbligatoriamente dalle discussioni e dalle decisioni che potrebbero determinare conflitti di interesse, quali quelle riguardanti l'allocazione delle risorse ed i criteri di selezione.

Possono partecipare alle riunioni del Comitato, su invito della Presidenza del Comitato, valutatori, esperti ed altre Amministrazioni. In tal caso l'elenco degli invitati a ciascuna riunione sarà comunicato ai membri effettivi del Comitato, dalla Segreteria Tecnica del Comitato medesimo di cui al successivo art.5.

ART. 2 COMPITI

Il Comitato di Sorveglianza accerta l'efficacia e la qualità dell'attuazione del Programma Operativo. A tal fine svolge i compiti indicati nell'art.65 del regolamento (CE) n.1083/2006,



quelli indicati nel QSN Italia 2007-2013, nel PO FSE 2007-2013 e quelli previsti dal presente regolamento interno.

Il Comitato si assicura dell'efficienza e della qualità dell'esecuzione del PO. A tal fine:

- a) esamina ed approva, entro sei mesi dall'approvazione del Programma Operativo, i criteri di selezione delle operazioni finanziate e approva ogni revisione di tali criteri secondo le necessità della programmazione;
- b) valuta periodicamente i progressi compiuti nel conseguimento degli obiettivi specifici del Programma Operativo sulla base dei documenti presentati dall'Autorità di Gestione;
- c) esamina i risultati dell'esecuzione, in particolare il conseguimento degli obiettivi fissati per ciascun asse prioritario, nonché le valutazioni di cui all'articolo 48, paragrafo 3, del Regolamento (CE) del Consiglio n.1083/2006;
- d) esamina e approva i Rapporti annuali e finali di esecuzione di cui all'art.67 del Regolamento (CE) del Consiglio n.1083/2006, prima della loro trasmissione alla Commissione Europea;
- e) è informato in merito al Rapporto annuale di controllo, o alla parte di esso relativa al Programma Operativo interessato, e alle eventuali osservazioni espresse a riguardo dalla Commissione Europea in seguito all'esame del Rapporto;
- f) può proporre all'Autorità di Gestione qualsiasi revisione o esame del Programma Operativo di natura tale da permettere il conseguimento degli obiettivi dei Fondi o da migliorarne la gestione, compresa quella finanziaria;
- g) esamina ed approva qualsiasi proposta di modifica inerente al contenuto della decisione della Commissione relativa alla partecipazione dei Fondi;
- h) è informato del piano e delle attività di informazione, di comunicazione e di pubblicità, secondo le modalità attuative definite ai sensi del regolamento (CE) della Commissione n. 1828/2006;
- i) è informato sui risultati della verifica di conformità ai criteri di selezione effettuata dall'Autorità di Gestione sulle operazioni avviate prima dell'approvazione di detti criteri;
- j) esamina eventuali problemi significativi eventualmente riscontrati durante l'esecuzione del programma e propone misure atte alla loro risoluzione.

ART. 3 MODALITA' DI FUNZIONAMENTO

Il Comitato è convocato almeno una volta l'anno, su iniziativa della Presidenza del Comitato o su richiesta della maggioranza semplice dei membri del Comitato in casi di necessità, debitamente motivata.

Il Comitato si intende regolarmente riunito e le sue determinazioni validamente assunte se almeno la metà dei membri è presente ai lavori.

Su iniziativa della Presidenza del Comitato, le riunioni possono essere precedute da consultazioni, riunioni informative, gruppi tecnici composti da rappresentanti dell'Amministrazione regionale, delle Amministrazioni centrali e della Commissione Europea.



UNIONE EUROPEA
Fondo Sociale Europeo



REGIONE BASILICATA



REPUBBLICA ITALIANA

La Presidenza del Comitato stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni, valutando l'eventuale inserimento delle questioni proposte per iscritto da uno o più membri del Comitato, e lo sottopone al Comitato per l'adozione.

In casi di urgenza motivata, la Presidenza del Comitato può fare esaminare argomenti non iscritti all'ordine del giorno.

I membri del Comitato ricevono la convocazione e la bozza dell'ordine del giorno, salvo eccezioni motivate, almeno tre settimane prima della riunione.

L'ordine del giorno definitivo e ogni altro documento di lavoro vengono trasmessi per posta elettronica almeno due settimane prima della riunione.

La Presidenza può, in casi eccezionali e motivati, disporre convocazioni urgenti del Comitato purché ciascun componente ne venga a conoscenza almeno una settimana prima della riunione.

Le deliberazioni del Comitato sono assunte secondo la prassi del consenso.

La Presidenza del Comitato, di propria iniziativa o su richiesta di un membro, può rinviare la deliberazione su un punto iscritto all'ordine del giorno al termine della riunione o alla riunione successiva se nel corso della riunione è emersa l'esigenza di una modifica di sostanza che necessita di un ulteriore approfondimento.

Il verbale è approvato dai membri del Comitato nel corso della riunione successiva del Comitato.

I verbali delle riunioni debbono riportare oltre alle deliberazioni e alle raccomandazioni del Comitato, anche le opinioni e le proposte dei soggetti che partecipano ai lavori a titolo consultivo.

I verbali sono trasmessi ai componenti del Comitato, di norma, entro un mese dalla riunione.

Eventuali richieste di integrazioni o modifiche sono inoltrate per iscritto alla Segreteria Tecnica del Comitato, in tempo utile per l'approvazione del verbale nella successiva riunione.

L'approvazione del verbale può avvenire, altresì, su iniziativa della Presidenza del Comitato, secondo la procedura di consultazione per iscritto di cui al successivo art.4.

Il Comitato di Sorveglianza può istituire alcuni gruppi di lavoro settoriali e tematici, come strumento di approfondimento di questioni specifiche.

I gruppi di lavoro svolgono la loro attività su specifico mandato del Comitato, secondo le modalità di funzionamento fissate dal Comitato stesso.

ART. 4

PROCEDURA SCRITTA

Nei casi di necessità motivata la Presidenza del Comitato può attivare una procedura di consultazione scritta dei membri del Comitato.

I documenti da sottoporre all'esame mediante la procedura per consultazione scritta debbono essere inviati ai membri del Comitato, i quali esprimono per iscritto il loro parere entro 10 giorni lavorativi dalla data di spedizione via posta elettronica o fax.

La mancata espressione per iscritto da parte di un membro del Comitato del proprio parere vale assenso.

La Presidenza del Comitato informa i membri dell'esito della procedura.



ART. 5 SEGRETERIA TECNICA

Il Comitato può avvalersi per l'espletamento delle sue funzioni di un'apposita segreteria tecnica.

E' compito della segreteria tecnica predisporre i verbali delle riunioni ed ogni altra documentazione utile alla seduta del Comitato.

La segreteria tecnica del Comitato di sorveglianza è in capo all'Autorità di Gestione.

Gli oneri di funzionamento della segreteria tecnica, dotata di un numero di addetti adeguato all'entità dei compiti da assolvere, ivi comprese le spese accessorie per il personale dedicato, sono poste a carico delle risorse dell'asse Assistenza Tecnica del PO FSE 2007-2013, nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 56 del Regolamento (CE) 1083/2006 in materia di ammissibilità della spesa.

ART. 6 TRASPARENZA E COMUNICAZIONE

Il Comitato di Sorveglianza garantisce un'adeguata informazione sui propri lavori. A tal fine, al termine delle riunioni, la Presidenza del Comitato provvede alla diffusione di un comunicato stampa che riprenda la sintesi delle principali deliberazioni assunte.

Per dare adeguata pubblicità ai lavori del Comitato, i verbali delle riunioni, una volta approvati, sono resi disponibili per la consultazione nell'apposito sito www.basilicatanet.it della Regione Basilicata, anche attraverso strumenti di comunicazione appositamente creati.

I contatti con la stampa avvengono nel rispetto del regolamento (CE) della Commissione n.1828/2006 dell'8 dicembre 2006.

Il responsabile della comunicazione del PO sottopone al Comitato di Sorveglianza periodicamente una comunicazione sulla qualità e l'efficienza delle azioni informative e pubblicitarie, corredata eventualmente di idonei prodotti dimostrativi.

ART. 7 VALIDITA' DEL REGOLAMENTO/NORME ATTUATIVE

Il presente Regolamento può essere modificato, con decisione del Comitato di Sorveglianza.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento valgono le disposizioni previste dalla Decisione della Commissione C(2007)6724 del 18 Dicembre 2007, di approvazione del PO FSE 2007/2013 della Regione Basilicata, le norme del Regolamento (CE) n.1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006, le disposizioni del QSN nonché le normative comunitarie, nazionali e regionali comunque pertinenti.